g. 30884

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott. Pia Manni, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 30884** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato il 7.4.2025 e proposto dal Sig.:

C. G. Omissis, Omissis, Omissis, elettivamente domiciliato in Piacenza, Via Sant'Eufemia n. 30 presso l'avv. Isabella Rago (PEC: rago.isabella@ordineavvocatipc.it) che lo rappresenta e difende per delega in calce al ricorso d'intesa con l'avv. Stabilito Gualtiero Ferrari (pec: gualtiero.ferrari@mantova.pecavvocati.it) per delega in calce al ricorso

contro

MINISTERO DELLA DIFESA

per l'accertamento

della dipendenza da causa di servizio delle infermità ed ascrivibilità alla relativa categoria di appartenenza ai fini del futuro diritto alla pensione di privilegio.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi nell'udienza pubblica del 13.10.2026 con l'assistenza del Segretario Elena Esposito, l'avv. Isabella Rago per il ricorrente, nessuno presente per il Ministero.

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente, Brigadiere Capo dell'Arma dei Carabinieri, in data 29.3.2023 chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della seguente infermità: Omissis, Omissis, L'istanza veniva respinta in conformità al parere reso dal Comitato di verifica delle cause di servizio, mentre la CMO di Milano l'aveva ascritta alla tabella A ottava categoria.

Il ricorrente, consapevole della vincolatività per l'Amministrazione del parere reso dal Comitato di verifica, contesta il parere sotto l'aspetto della motivazione, che sarebbe scarna ed illogica. In particolare, il Comitato non avrebbe valutato il servizio reso dal dipendente e la sua efficienza causale nel determinismo della patologia ed il fatto traumatico del quale è stato vittima durante una missione all'estero.

Ha quindi chiesto, previo accertamento medico legale, di dichiarare la dipendenza da causa di servizio dell'infermità Omissis con ascrizione alla tabella A ottava categoria o in quella diversa che dovesse risultare al termine dell'istruttoria ai fini del futuro diritto alla pensione privilegiata ordinaria.

Il Ministero della Difesa non si è costituito in giudizio.

In data 5.9.2025 il ricorrente ha depositato una memoria insistendo nelle tolte conclusioni.

Con ordinanza n. 31 del 17.9.2025 il Giudice ha incaricato il Collegio Medico legale, Sezione speciale presso la Corte dei Conti in Roma di rendere un motivato parere medico-legale sul seguente quesito: *"-se l'infermità da cui è affetto il ricorrente sia da ricollegarsi causalmente, almeno in parte, alle condizioni lavorative e se sia, quindi, dipendente da causa di servizio;*

-quale sia la classifica pensionistica ritenuta equamente ascrivibile alla infermità del ricorrente, qualora riconosciuta dipendente da causa di servizio".

In data 6.10.2025 il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha depositato una memoria difensiva con la quale ha eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte, l'inammissibilità del ricorso per mancanza di un'istanza volta alla concessione della pensione privilegiata, la mancanza dell'interesse ad agire, trattandosi di militare in attività di servizio. Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza in quanto il parere del C.V.C.S. ha natura vincolante per l'Amministrazione.

In data 24.7.2026 il Collegio Medico legale ha depositato il proprio parere.

All'udienza del 13.10.2026 il ricorrente ha insistito nelle proprie difese,

Considerato in

DIRITTO

1. Le eccezioni di difetto di giurisdizione, mancanza di interesse ad agire ed inammissibilità del ricorso proposte dal resistente sono infondate. Il ricorrente, infatti, non ha chiesto la liquidazione dell'equo indennizzo, ma il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio ai fini della pensione privilegiata. In merito la giurisprudenza è costante nell'affermare che "*Per giurisprudenza ormai consolidata (cfr. Cass. SS.UU. n. 4325/2014) sussiste la giurisdizione della Corte dei conti anche nell'ipotesi di sola pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio di infermità e lesioni chiesta dal personale ancora in attività quale presupposto della successiva domanda di pensione privilegiata.*" (sez. Lombardia, 23.4.2024 n. 67). Pertanto, appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti non solo la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato (sez. Lombardia, 25.10.2022 n. 65) da personale ancora in servizio (cfr. Cass. SS.UU. n. 4325/2014). Né il ricorso può essere dichiarato inammissibile, vista la proposizione in sede amministrativa di istanza di riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, e

la sussistenza dell'interesse ad agire (sez. Lombardia, 23.1.2023 n. 8 e giurisprudenza ivi citata).

2. Nel merito la domanda è fondata. Il CML ha espresso il seguente parere: "*la patologia da cui è affetto il sig. C. G. identificabile come Omissis, Omissis, Omissis è SI' dipendente da causa di servizio, quantomeno sotto il profilo della concausa efficiente e determinante, ed equitativamente ascrivibile alla Tabella A, VIII categoria, ai fini della classifica pensionistica".* I periti si sono espressi dopo approfonditi accertamenti, hanno puntualizzato la definizione formulata dalla CMO in base alla documentazione sanitaria e, dal punto di vista del nesso causale con l'attività di servizio hanno ritenuto che risultino soddisfatti i criteri medico legali per considerare il servizio concausa della patologia, considerando anche la continuità lesiva, dato che le sollecitazioni hanno agito in maniera reiterata, senza soluzione di continuità.

Il suddetto parere medico-legale, da intendersi qui integralmente richiamato anche nelle parti non trascritte, è motivato, convincente e condivisibile, e le relative risultanze meritano piena adesione.

Il ricorso deve, quindi, essere accolto con la dichiarazione che la patologia da cui il ricorrente è affetto Omissis, Omissis, Omissis, Omissis è dipendente da causa di servizio e ascrivibile alla 8^ Categoria, Tabella A (annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.

Trattandosi di controversia di carattere tecnico, che presenta motivi di incertezza, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. C. G. accoglie il ricorso e dichiara che la patologia da cui il ricorrente è affetto Omissis, Omissis, Omissis, Omissis è dipendente da causa di servizio e ascrivibile alla 8^ Categoria, Tabella A (annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.

Spese compensate.

Così deciso nella camera di consiglio del 13.10.2026.

Il Giudice ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003, avente ad oggetto "*Codice in materia di protezione di dati personali*", dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei convenuti, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

IL GIUDICE

dott. Pia Manni

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 15/10/2026

Il Direttore della Segreteria

(dott. Salvatore Carvelli)

In esecuzione del Provvedimento ai sensi del menzionato art. 52, D. Lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei convenuti, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Milano, 15/10/2026

Il direttore della Segreteria

(dott. Salvatore Carvelli)

f.to digitalmente